

Provincia di Biella

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Produzione Beni e Servizi, mediante un pozzo in Comune di Cavaglià, assentito alla Società "POLYNT S.p.A." con D.D. n. 853 del 07.06.2022. PRAT. 862.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 853 del 07.06.2022

Il Dirigente / Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
(omissis)

DETERMINA

per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato:

di identificare come Concessionario la ditta Polynt S.p.A., con sede in via E. Fermi n° 51 – 24020 Scanzorosciate (BG) - (C.F. 04902660960) e Sede Operativa in Via Abate Bertone n° 10 - 13881 Cavaglià (BI);

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e s.m.i., sottoscritto il 21.04.2022 dal legale rappresentante del Concessionario, che sostituisce il precedente disciplinare Rep. n° 1.574 - approvato con D.G.R. 65-12.208 del 20.01.1992 e costituisce parte integrante della presente determinazione, conservata agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di rinnovare, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento, la concessione d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale: 862;

di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:

nelle premesse: che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è il "GWB S1 - Pianura Novarese-Biellese-Vercellese";

all'art. 1: il prelievo di una portata massima di 630.720 m³ annui d'acqua, pari ad un prelievo medio di 20 l/s medi - con una portata massima di 20 l/s, tramite 1 pozzo da acquifero superficiale, ad uso Produzione beni e servizi, in Comune di Cavaglià, (foglio 27 - mappale 439)

all'art. 10: che la durata della concessione è di 15 (quindici) anni, a partire dal 19.01.2022, data di scadenza del precedente atto concessorio, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile
Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.234 di Rep. del 21 aprile 2022

ART. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare infortuni nonchè inquinamenti accidentali delle falde, nonchè infortuni o intrusioni casuali.

Il Concessionario è tenuto a verificare nel tempo la possibilità di intraprendere o migliorare azioni di risparmio idrico.

Il Concessionario s'impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Cavaglià.

L'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

In corrispondenza del pozzo dovrà essere ubicata e mantenuta, a norma dell'articolo 1 della L.R. 9 agosto 1999, n° 22, la targa contenente il codice identificativo univoco riferito all'opera di

captazione, che verrà consegnata da parte dell'Ente concedente, all'atto della notifica della concessione stessa.

Il Concessionario è responsabile del mantenimento, in buono stato di conservazione, della targa di identificazione suddetta, che deve sempre risultare chiaramente leggibile. In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all'Autorità competente (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Marco Pozzato